

Capitolato Speciale di Appalto per l’affidamento del Servizio per l’Automazione della Logistica del Farmaco

Sommario

[1. oggetto del contratto 3](#_Toc52195359)

[2. norme di riferimento 3](#_Toc52195360)

[3. durata del contratto e IMPORTO 3](#_Toc52195361)

[4. ALTRI ONERI A CARICO DELL’AFFIDATARIO 4](#_Toc52195362)

[5. CLAUSOLA DI ADESIONE 4](#_Toc52195363)

[6. descrizione del servizio 4](#_Toc52195364)

[7. COSTI DELLA SICUREZZA 4](#_Toc52195365)

[8. penali 4](#_Toc52195366)

[9. deposito cauzionale definitivo 6](#_Toc52195367)

[10. polizze assicurative 7](#_Toc52195368)

[11. OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI E CLAUSOLA T & T 8](#_Toc52195369)

[12. DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA (DURC) 10](#_Toc52195370)

[13. modalita’ di remunerazione deL serviziO 10](#_Toc52195371)

[14. FATTURAZIONE, PAGAMENTI E CLAUSOLA SPLIT PAYMENT 11](#_Toc52195372)

[15. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO 13](#_Toc52195373)

[16. OBBLIGAZIONI DELL’AGGIUDICATARIO 13](#_Toc52195374)

[17. CLAUSOLA SOCIALE 13](#_Toc52195375)

[18. SUBAPPALTO 14](#_Toc52195376)

[19. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 14](#_Toc52195377)

[20. DIRETTORE ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.E.C.) E RESPONSABILE DELL’APPALTO 14](#_Toc52195378)

[21. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 15](#_Toc52195379)

[22. PATTO DI INTEGRITA’ 15](#_Toc52195380)

[23. VICENDE SOGGETTIVE DELL’ESECUTORE DEL CONTRATTO 15](#_Toc52195381)

[23. STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI 15](#_Toc52195382)

[24. FORO COMPETENTE 16](#_Toc52195383)

### **oggetto del contratto**

Il presente Capitolato Speciale ha per oggetto il contratto per l’affidamento del Servizio per l’Automazione della Logistica del Farmaco come meglio precisato nel Capitolato tecnico – CIG 8487405C2A

### **norme di riferimento**

Il contratto sarà costituito dalle norme del presente documento, dal Capitolato Tecnico, dal contenuto dell’offerta e dalle norme legislative e regolamentari vigenti in materia. In caso di contrasto tra il contenuto dell’offerta dell’affidatario e le norme stabilite dal presente Capitolato Speciale e dal Capitolato Tecnico, saranno queste ultime a prevalere.

L’impresa aggiudicataria è tenuta all’osservanza del Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali.

In ogni caso alla procedura d’appalto in oggetto si applicano tutte le norme previste dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii

### **durata del contratto e IMPORTO**

Il contratto avrà durata di 108 (centootto) mesi con decorrenza dalla data di formalizzazione del collaudo.

La data di positiva sottoscrizione del collaudo corrisponderà alla data di avvio del servizio.

Le operazioni di collaudo potranno avvenire unicamente dopo il completamento e l’attivazione di tutti i sistemi di automazione di logistica del farmaco collocati presso la Farmacia di Vimercate ed almeno una area di degenza completa, correttamente avviata e funzionante presso il Presidio Ospedaliero di Vimercate.

L’importo a base d'asta per il servizio (comprensivo di tutto quanto indicato nel Capitolato Tecnico) è così determinato:

* importo annuale dell’appalto: € 722.222,22, IVA esclusa**;**
* **importo complessivo per la durata** del contratto di 108 mesi: € 6.500.000,00, IVA esclusa**;**
* oneri per la sicurezza annui non soggetti a ribasso d'asta: € 1.444,44, IVA esclusa;
* oneri per la sicurezza **per la durata** del contratto di 108 mesi: € 13.000,00, IVA esclusa;
* importo complessivo annuo € 723.666,67, compresi oneri per la sicurezza, IVA esclusa;
* importo totale del contratto per 108 mesi € 6.513.000,00, compresi oneri per la sicurezza, IVA esclusa.

In ogni caso, la ASST si riserva la facoltà di attivare la prosecuzione del contratto ai sensi del comma 11 art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e, comunque, per il periodo strettamente necessario all’espletamento delle procedure concorsuali di individuazione del nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

La proroga deve essere oggetto di apposito atto deliberativo dell’ASST.

### **ALTRI ONERI A CARICO DELL’AFFIDATARIO**

Presso i locali della Farmacia del P.O. di Vimercate sono attualmente in uso armadi robotizzati che dovranno essere dismessi nel corso di attivazione del nuovo appalto per i quali l’affidatario dovrà corrispondere alla stazione appaltante un importo complessivo di euro 90.000,00 oltre IVA che verrà fatturato dall’ASST di Vimercate al momento della dismissione dei predetti armadi, l’affidatario dovrà provvedere al pagamento della fattura entro 30 giorni dall’emissione.

### **CLAUSOLA DI ADESIONE**

Durante il periodo di vigenza del contratto, gli enti facenti parte del Consorzio d’acquisto ATS Brianza - Pavia, potranno procedere alla stipula di contratti per il servizio di automazione del farmaco con l’impresa/e aggiudicataria\e al prezzo offerto in gara, indipendentemente dalla partecipazione o meno alla presente procedura. L’adesione da parte degl Enti potrà comportare un aumento non superiore al 100% del valore complessivo del contratto stipulato dopo la presente procedura.

### **descrizione del servizio**

Le modalità di esecuzione del servizio e degli oneri a carico dell’affidatario sono ampiamente descritte nel Capitolato Tecnico al quale si rimanda.

### **COSTI DELLA SICUREZZA**

Ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008, ed in considerazione di quanto indicato con determina dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 5 marzo 2008 “Sicurezza nell’esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture”, si ritiene che i costi della sicurezza derivanti da "interferenze" secondo quanto indicato nel DUVRI allegato al presente Capitolato speciale siano complessivamente pari all’importo complessivo per tutta la durata contruattuale di 108 mesi di € 13.000,00 IVA esclusa.

### **penali**

I servizi oggetto del contratto dovranno essere avviati e gestiti secondo i più alti livelli qualitativi possibili. La Farmacia aziendale, i reparti di degenza ed i servizi sanitari svolgono attività specialistiche che richiedono un elevato livello di servizio e la massima qualità e tempestività delle operazioni.

L’ASST, tramite proprio personale a ciò preposto, verifica periodicamente la regolarità delle prestazioni oggetto dell’appalto e la loro corrispondenza alle norme previste dal presente Capitolato e dal Capitolato Tecnico e, a tal fine, attiva un sistema di controllo di qualità delle prestazioni erogate.

Qualora l’affidatario incorra in violazione, omissione o disapplicazione delle disposizioni di cui al presente capitolato, degli atti di gara o del contratto, in quantità e/o qualità non tali da configurare giusta causa di risoluzione, viene messo in mora attraverso formale lettera di contestazione degli addebiti da parte dell’ASST, avverso la quale il fornitore è tenuto a presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il termine di 10 giorni dal ricevimento della stessa. Tali controdeduzioni dovranno pervenire all’ASST entro e non oltre 10 giorni dalla data di ricevimento della contestazione.

In caso di mancato riscontro entro i termini di cui sopra, o qualora le giustificazioni non siano ritenute sufficienti, l’ASST procede ad applicare la penale prevista dagli atti di gara o dal contratto, senza ulteriori indugi.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la Stazione Appaltante provvederà a sanzionare le seguenti manchevolezze:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Servizio** | **Parametro** | **Penale** |
| Realizzazione del progetto | Ritardo rispetto al cronoprogramma presentato ed approvato | € 40.000,00 per ogni mese di ritardo |
| Servizio di manutenzione | Ritardo nella presa in carico delle segnalazioni, ritardo nella risoluzione dei guasti bloccanti e dei guasti parziali e non bloccanti | € 1.000,00 per ogni ora di ritardo rispetto ai tempi definiti dal Capitolato |
| Servizio di assistenza specialistica | Disponibilità oraria del servizio di collegamento telefonico e informatico | € 500,00 per ogni chiamata non risposta negli orari definiti dal Capitolato  € 500,00 per ogni giorno di indisponibilità della connessione informatica remota |
| Funzionamento del sistema di automazione della Farmacia Ospedaliera | Corretto funzionamento dei sistemi di automazione collocati presso la Farmacia Ospedaliera | € 1.000,00 per ogni giorno di mancato funzionamento dei sistemi di automazione collocati presso la Farmacia Ospedaliera |
| Funzionamento degli armadi e carrelli di reparto | Corretto funzionamento degli armadi e carrelli di reparto | € 500,00 al giorno per ogni armadio e carrello non funzionanti parzialmente o totalmente |
| Servizio di riconfezionamento | Qualità del servizio | € 5.000,00 per ogni errore nel processo di “riconfezionamento in unità posologiche” dei farmaci |
| Preparazione e allestimento dei farmaci | Ritardo nell’allestimento rispetto al piano delle consegne condiviso | € 500,00 per ogni allestimento in ritardo rispetto al piano delle consegne |
| Funzionamento del software di gestione del sistema di automazione | Disponibilità e corretto funzionamento del sistema sia per le componenti centrali sia per le componenti periferiche | € 1.000,00 per ogni giorno di mancata disponibilità e/o funzionamento totale o parziale del software di gestione del sistema di automazione |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Funzionamento dei servizi di integrazione con i sistemi informativi | Disponibilità e corretto funzionamento dei servizi di integrazione | € 1.000,00 per ogni giorno di mancata disponibilità e/o funzionamento totale o parziale dei servizi di integrazione con i sistemi informativi. |
| Funzionamento del sistema di analisi dei dati e produzione degli indicatori di performance | Funzionamento del sistema e puntualità nella produzione degli indicatori di performance periodici | € 500,00 per ogni giorno di indisponibilità e/o di ritardo nella produzione degli indicatori di performance rispetto alle tempistiche concordate. |

Resta inoltre impregiudicata ogni azione dell’ASST verso l’impresa aggiudicataria per danni subiti, compresi i danni per mancate prestazioni nei casi di particolare gravità.

Qualora l’ammontare delle penali raggiunga nell’arco di 12 mesi il 5% dell’importo annuo del contratto, l’ASST si riserva la facoltà di recedere dal contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 C.C.).

L’Appaltatore non potrà chiedere la mancata applicazione delle penali, né evitare le altre conseguenze previste dal presente capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse sono dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà, se non ha provveduto a denunciare dette circostanze all’Amministrazione, entro cinque giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza.

Nel caso di applicazione delle penali, l’ASST appaltante provvederà a recuperare l’importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.

Le penali saranno comunicate alla impresa aggiudicataria in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora e ogni atto o provvedimento giudiziale.

Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, l’affidatario dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

L’aggiudicatario non può opporre, ex art. 1462 c.c. eccezioni al fine di evitare o ritardare le prestazioni dovute e disciplinate dal presente capitolato, dagli atti di gara e dal contratto.

Tutte le riserve che l’aggiudicatario intende formulare a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all’ASST e devono essere adeguatamente motivate.

### **deposito cauzionale definitivo**

L'affidatario per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità e condizioni tutte di cui all'articolo 93 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di servizi e di forniture (articolo 103 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50).

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

L’ASST può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, ai sensi di quanto previsto tra l’altro dall’art. 103 del D.Lgs 50/2016.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell’ASST, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia definitiva a scelta dell’appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, comma 3 (ovvero da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa).

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà essere prestata da primario istituto o compagnia, autorizzato/a all’esercizio in Italia nel rispettivo ramo di esercizio dalla competente autorità (Banca d’Italia o IVASS ).

### **polizze assicurative**

L’impresa aggiudicataria assume a proprio carico la responsabilità del buon funzionamento del servizio. Essa risponde pienamente dei danni e infortuni causa, nell’espletamento del servizio in oggetto, a terzi incluso il personale dipendente dell’ASST o collaboratori a qualsiasi titolo, nonché a cose di proprietà dell’ASST o di terzi, derivanti da negligenza, imprudenza ed imperizia o inosservanza delle prescrizioni di legge o contrattuali, oppure impartite dall’ASST nell’esecuzione dell’appalto ed imputabili alla Ditta aggiudicataria, ai suoi dipendenti o a persone della cui attività la stessa si avvalga.

L’ASST è esonerata da ogni responsabilità per danni di qualsivoglia natura, compreso gli infortuni o altro che dovessero accadere a terzi ed al personale dell’affidatario appaltatrice nell’esecuzione del contratto od a cause ad esso connesse.

L’affidatario è tenuto al risarcimento di tutti i danni sopra detti, senza eccezione e per l’intera vigenza contrattuale, fatta salva l’applicazione di penali e l’eventuale risoluzione del contratto.

In ogni caso danni, rischi, responsabilità di qualsiasi natura riguardanti le persone e le cose in genere, derivanti dalle prestazione contrattuali alle medesime ricollegabili, s’intendono assunti dall’Appaltatore che ne risponderà in via esclusiva, esonerandone già in via preventiva, ed espressamente l’ASST.

A tal fine l'aggiudicatario, prima della sottoscrizione del contratto, oltre alla prevista cauzione, dovrà fornire copia quietanzata di polizza assicurativa, vincolata a favore dell’ASST, con primaria Compagnia di Assicurazioni, per responsabilità civile terzi (RCT) e per Responsabilità Civile prestatori d’opera (RCO) nei confronti dell’ASST dei terzi e dei prestatori d’opera, derivante dall’esecuzione del contratto, con validità dalla data del contratto e per tutta la durata dello stesso ed eventuali proroghe.

Il massimale della polizza assicurativa ammontante a non meno di € 6.000.000,00 si intende per anno e per sinistro.

La polizza non dovrà contenere pattuizioni che direttamente o indirettamente si pongano in contrasto con quelle contenute nel presente Capitolato.

Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni non coperti dalle predette coperture assicurative, ovvero per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.

Il massimale unico della polizza assicurativa non rappresenta il limite del danno eventualmente da risarcire da parte della ditta aggiudicataria, per il quale, nel suo valore complessivo, risponderà comunque l’appaltatore.

L’ASST è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale di cui si avvarrà la ditta nell'esecuzione del contratto.

### **OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI E CLAUSOLA T & T**

L’Aggiudicatario, conformemente a quanto previsto dall’art. 3, L. 13 agosto 2010, n. 136, così come modificata dal D.L. 13 novembre 2010 n. 187, convertito con L. 17 dicembre 2010, n. 217, s’impegna, a pena di nullità assoluta del contratto, ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche. Gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, con l’indicazione dell’opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati, saranno comunicati all’ASST nella fase di trasmissione di tutta la documentazione propedeutica alla sottoscrizione del contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Ogni variazione relativa ai conti o ai delegati di cui sopra dovrà essere comunicata all’ASST entro 7 gg. dall’intervenuta variazione e/o accensione del nuovo conto corrente dedicato, ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, entro 7 gg. dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Si precisa inoltre, che sino ad avvenuta comunicazione all’ASST, non è consentito utilizzare il conto stesso per i pagamenti relativi alla commessa pubblica.

Tutti i movimenti finanziari relativi all’esecuzione dei contratti – ivi compresi i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all’acquisto di immobilizzazioni tecniche – devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto dal successivo comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai sensi del citato comma 3 dell’art. 3, possono essere eseguiti con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:

a) i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi;

b) i pagamenti per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 500 euro per ciascuna spesa, fermo restando il divieto di impiego del contante;

c) i pagamenti relativi ad assicurazioni e fideiussioni stipulate in relazione alla commessa pubblica.

Tutti i pagamenti di cui alle lett. a), b) e c) del presente comma devono essere obbligatoriamente documentati e, comunque, effettuati con modalità idonee a consentire la piena tracciabilità delle transazioni finanziarie, senza l’indicazione del CIG/CUP.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ciascun bonifico bancario o postale, nonché gli altri strumenti di pagamento a tal fine considerati idonei, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP) relativo al contratto, che sarà specificamente fornito dall’ASST.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

Gli obblighi inerenti la tracciabilità, di cui ai commi precedenti gravano, altresì, a pena di nullità assoluta, sui soggetti subappaltatori o a qualsiasi titolo subcontraenti dei soggetti appaltatori, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria - fatta salva l’applicazione delle sanzioni dell’art. 6 della L. n. 136/2010 e s.m.i., ad informare immediatamente la Stazione appaltante e la Prefettura–Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede l’ASST.

L’ASST verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.

Clausola T&T:

L'aggiudicatario del contratto, i subappaltatori, nonché le filiere dei subcontraenti coinvolti nella esecuzione, saranno tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 3 della L. 136/2010 e dall'art. 17 della legge 55/1990.

Le informazioni non sensibili trasmesse all’ASST in applicazione delle suddette norme, saranno inserite sul profilo committente della stessa e rese accessibili al pubblico per tutta la durata del contratto e almeno fino al collaudo definitivo dello stesso.

La mancata trasmissione delle informazioni di cui alle norme richiamate sarà soggetta all'applicazione di penali o sanzioni secondo quanto specificato nella "norma di contratto T&T - Trasparenza e Tracciabilità".

L'amministrazione, ai sensi del comma 9 dell'art. 3 della L. 136/2010 verificherà che nei contratti sottoscritti dall'Aggiudicatario e dai sub contratti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, a pena di nullità assoluta, sia inclusa la norma di contratto T&T - Trasparenza e Tracciabilità.

Le Linee Guida T&T, Trasparenza e Tracciabilità di Regione Lombardia, alle quali dovranno rigorosamente attenersi sia l’aggiudicatario del contratto sia le filiere dei subcontraenti coinvolti nell’esecuzione del contratto, sono allegate al capitolato speciale d’appalto di riferimento.

### **DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA (DURC)**

La regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali costituisce indice rivelatore della correttezza dell’affidatario nei rapporti con i propri dipendenti e l’art. 80 comma 4 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 esplicitamente dispone che un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.

La regolarità contributiva è dunque un requisito indispensabile sia per la stipulazione del contratto che per la stessa partecipazione alle procedure di evidenza pubblica, di conseguenza, l’Aggiudicatario deve essere in regola con i relativi obblighi fin dalla presentazione dell’offerta e conservare tale regolarità non solo per tutto lo svolgimento della procedura di gara, pena l’esclusione, ma anche durante l’esecuzione del servizio.

### **modalita’ di remunerazione deL serviziO**

La remunerazione del servizio dovrà avvenire su base trimestrale posticipata sulla base di canoni di gestione fissi per tutto il periodo contrattuale, salvo variazioni del servizio eventualmente concordate e formalizzate.

Al termine dell’attivazione del servizio di automazione presso tutti i reparti di degenza e tutti i servizi sanitari previsti dal contratto, verrà avviato il riconoscimento del canone trimestrale che resterà invariato per tutta la durata contrattuale, salvo eventuali variazioni condivise che dovessero subentrare durante lo svolgimento delle attività.

Il canone trimestrale del servizio per l’automazione della logistica del farmaco dovrà essere suddiviso nelle seguenti voci:

A) Canone trimestrale per la gestione del sistema di automazione presso la Farmacia Ospedaliera;

B) Canone trimestrale per la gestione degli armadi automatici presso i reparti di degenza;

C) Canone trimestrale per la gestione dei carrelli automatici presso i reparti di degenza;

D) Canone trimestrale per il servizio di riconfezionamento in unità posologiche.

I canoni di cui alle voci A), B), C) resteranno fissi e immodificabili per tutto il periodo contrattuale salvo eventuali necessità o variazioni condivise che dovessero subentrare durante lo svolgimento delle diverse attività.

Il canone del servizio di riconfezionamento, di cui alla voce D), verrà applicato su base trimestrale e potrà subire variazioni sulla base dei volumi di “dosi unitarie” che verranno effettivamente prodotte annualmente. Il canone non subirà alcuna variazione qualora il volume delle “dosi unitarie” prodotte annualmente subisca delle variazioni inferiori al 10%, in incremento o decremento. Qualora la variazione dei volumi prodotti dovesse superare il 10%, in incremento o decremento, il canone annuale dell’anno successivo verrà rideterminato in modo proporzionale. La eventuale rideterminazione del canone per il servizio di riconfezionamento potrà avvenire su base annuale.

### **FATTURAZIONE, PAGAMENTI E CLAUSOLA SPLIT PAYMENT**

L’aggiudicatario dovrà emettere fatture trimestrali posticipate sulla base di canoni di gestione fissi per tutto il periodo contrattuale, salvo variazioni del servizio eventualmente concordate e formalizzate secondo le modalità indicate al precedente art. 13. MODALITÀ DI REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO.

Ai sensi del combinato disposto dell’art. 4 comma 4 e dell’art. 7 del D. Lgs. del 9 ottobre 2002 n. 231, come modificato dal D.Lgs. del 9 novembre 2012 n. 192, le parti nell’ambito della propria liberà contrattuale stabiliscono che il pagamento delle fatture sarà effettuato dall’ASST entro 60 giorni*.* Per individuare la data di decorrenza del pagamento, si farà riferimento alla data di ricevimento della fattura presso l’ASST.

La ricezione delle fatture elettroniche avverrà attraverso la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell’Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 e ss. mm. ii. (“Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”. L’art. 1, comma 209, dispone che *“l’emissione, la trasmissione, la conservazione e l’archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche […], anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica”*).

Le fatture elettroniche indirizzate alla presente ASST devono contenere i seguenti elementi specifici (come riportato sul sito: [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it) ):

|  |  |
| --- | --- |
| Denominazione Ente: | ASST DI VIMERCATE |
| Codice IPA: | asstv |
| Codice Univoco Ufficio: | UF8VRW |
| Nome dell'Ufficio: | Uff\_eFatturaPA |
| Cod. fisc. del Servizio di F.E.: | 09314320962 |
| Partita Iva: | 09314320962 |

Ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA dovranno riportare:

1. Il codice identificativo di gara (**CIG**), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
2. Il codice unico di progetto (**CUP**) in caso di fatture riferite a progetti di investimento pubblico.

Inoltre, per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni non obbligatorie, che tuttavia Regione Lombardia ha ritenuto **indispensabili** per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali e in particolare sono:

1. Data e Numero d’Ordine d’Acquisto ovvero Bolla di Servizio (associato a ciascuna riga fattura)
2. Data e Numero del DDT per i beni (associato a ciascuna riga fattura)
3. Totale documento
4. Codice fiscale del cedente
5. In generale, il medesimo livello di dettaglio dell’Ordine d’Acquisto emesso.

La liquidazione delle fatture resta, comunque, subordinata al rispetto integrale da parte dell’affidatario del presente capitolato speciale, di tutti gli atti di gara, del capitolato tecnico e del contratto; in caso contrario, il termine sopra indicato rimane sospeso, a favore dell’ASST, fino alla rimozione totale dell’impedimento da parte del fornitore.

Ai sensi del D.M. del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 18 gennaio 2008, n. 40, attuativo delle disposizioni di cui all’art. 48-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602, disciplinante i pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le Stazioni Appaltanti, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, procedono alla verifica, inoltrando secondo le modalità dell’art. 4 del citato D.M., apposita richiesta alla società Equitalia Servizi S.p.A.. Se tale società comunica che risulta un inadempimento, l’ASST costituisce segnalazione ai sensi dell’art. 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973.

Si porta a conoscenza, inoltre, che l’ASST ha conferito mandato irrevocabile alla società Finlombarda S.p.A. per l’esecuzione dei pagamenti per conto della suddetta ASST. La società aggiudicataria, pertanto, riceverà il pagamento delle proprie fatture direttamente dalla società Finlombarda S.p.A..

Clausola Split payment:

Le disposizioni in materia di "Split payment" introdotte dalla Legge di Stabilità per l'anno 2015, si applicano alle operazioni per le quali l'IVA diventa esigibile a partire dal 1°gennaio 2015 per tutte le cessioni di beni e servizi poste in essere nei confronti degli Enti Pubblici.

Pertanto tutti i pagamenti relativi ad acquisti di beni e servizi effettuati anche da questa ASST dal 1° gennaio 2015 devono essere effettuati al netto dell'IVA applicata in fattura.

L’ASST in relazione alle suesposte operazioni, assume il ruolo di debitore dell'IVA e dovrà provvedere al versamento della stessa, per le casistiche previste dalla normativa, direttamente all'Erario con le modalità ed i termini che saranno stabiliti da uno specifico Decreto Ministeriale e dalle modalità operative, nonché opportuni chiarimenti, che verranno forniti dall'Agenzia delle Entrate.

II comunicato stampa n. 7 del 9 gennaio 2015 del Ministero del l'Economia e delle Finanze ribadisce che il meccanismo del c.d. split payment previsto dall'art. l comma. 629 lett. b) della Legge di Stabilità 2015 e dall'art. 17-ter del DPR 633/72, si applica alle operazioni fatturate a partire dal l° gennaio 2015, per le quali l'esigibilità dell'imposta si verifichi successivamente a tale data.

Con la Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (cd Legge di stabilita 2015), è altresì previsto il meccanismo del reverse charge per le seguenti prestazioni:

1) Prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici - nuova lettera a-ter) del comma 6 dell'art. 17;

2) Alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell'art. 7-bis, comma 3, lettera a) - nuova lettera d-quater) del comma 6 dell'art. l7);

Per tutti gli adempimenti che riguarderanno la registrazione ed i successivi pagamenti dei documenti passivi emessi in regime di "REVERSE CHARGE" a partire dal 1° gennaio 2015 nei confronti della scrivente ASST si richiede di riportare, in modo esplicito, la seguente dicitura:

"IVA DA VERSARE AI SENSI DELL' ART. 17 TER DEL D.P.R. N. 633/ 1972"

Con specifico riferimento ai SERVIZI DI PULIZIA, si precisa che tale attività, se svolta in ambito istituzionale, rientra nel regime dello SPLIT PAYMENT.

Pertanto la fattura passiva sarà composta da imponibile + IVA con indicazione:

"IVA da versare a cura del committente/cessionario ex art. 17-ter, D.P.R. 633/72" e sulla stessa dovrà essere indicato che trattasi di operazione con "scissione di pagamenti".

### **CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO**

Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del Codice.

L’Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all’art. 106 co.13 del Codice.

Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere tempestivamente notificate alla Stazione Appaltante.

Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52.

E’ fatto, altresì, divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni sono efficaci e opponibili se l’ASST appaltante non le avrà rifiutate con comunicazione, notificata al cedente e al cessionario, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione.

L’Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG dell’appalto al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’Appaltatore medesimo, riportando il CIG.

In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell’ASST appaltante al risarcimento del danno, il contratto si intenderà risolto di diritto.

### **OBBLIGAZIONI DELL’AGGIUDICATARIO**

L’aggiudicatario garantirà l’osservanza di tutte le disposizioni relative all’organizzazione generale dell’ASST impartite dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.).

### **CLAUSOLA SOCIALE**

L’aggiudicataria è tenuta a garantire il mantenimento in organico dei lavoratori già utilizzati in precedenza rilevando, per quanto possibile e ai sensi della normativa vigente in materia, il personale alle dipendenze del precedente fornitore. Pertanto l’aggiudicatario, salvo cause ostative per legge o per volontà dei lavoratori interessati, privilegerà l’avviamento al lavoro di personale che abbia già prestato servizio al fine di garantire la continuità delle competenze e le conoscenze già specificamente acquisite.

Si precisa che attualmente alle dipendenze dell’affidatario sono occupate n. 6 persone di cui 1 Farmacista e n. 5 operatori tecnici.

L’Affidatario dovrà altresì riservare al proprio personale il trattamento giuridico previsto dalle vigenti leggi e dai CCNL di categoria. Dovrà altresì fornire trimestralmente copia della dichiarazione rilasciata dall'I.N.A.I.L., attestante il versamento dei contributi assicurativi obbligatori per infortuni e malattie professionali (Legge n. 82/94) e l’attestazione mensile degli avvenuti versamenti INPS. L'ASST, in caso di violazione di quanto prescritto, previa comunicazione all'Affidatario dell'inadempienza emersa o denunciata dall'Ispettorato del Lavoro, potrà sospendere l'emissione dei mandati di pagamento per un ammontare corrispondente al dovuto ai dipendenti, fino a che non sarà ufficialmente accertato che il debito verso i lavoratori sia stato saldato ovvero che l'eventuale vertenza sia stata conclusa.

### **SUBAPPALTO**

Il subappalto è ammesso in conformità all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti della ASST delle prestazioni subappaltate.

L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, alle seguenti condizioni:

1. il concorrente all’atto dell’offerta deve indicare le forniture e/o i servizi (o parti degli stessi) che intende subappaltare;
2. il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
3. l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto ed il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
4. l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’ASST copia autentica del contratto di subappalto almeno 20 (venti) giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate;
5. l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’art. 105, del D.Lgs. n. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’art. 2359 cod.civ. con l’Impresa subappaltatrice;
6. con il deposito del contratto di subappalto l’affidatario deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

### **CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA**

Qualora nel corso del contratto stipulato a seguito della presente gara, CONSIP (Azienda del Ministero dell’Economia e delle Finanze che effettua acquisti di beni e servizi per le Pubbliche Amministrazioni) o ARIA (Agenzia Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti) esperissero gare collettive per l’aggiudicazione di servizi sovrapponibili a quelli aggiudicati con la presente gara, la ASST avrà la facoltà di recedere immediatamente e senza alcun preavviso dai contratti stipulati per aderire alle convenzioni stipulate dalle Centrali di committenza sopra menzionate. Il recesso avrà efficacia della data di ricezione da parte del contraente, della comunicazione inviata a mezzo di raccomandata a\r o a mezzo PEC dalla ASST.

### **DIRETTORE ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.E.C.) E RESPONSABILE DELL’APPALTO**

L’ASST appaltante, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 50/2016 e delle linee guida ANAC, approvate il 29/06/2016, nominerà il direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C.), preposto alla vigilanza sull’esecuzione del medesimo ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.

L’Appaltatore indicherà il nominativo del Responsabile che interagirà con l’ASST appaltante, in nome e per conto dell’Appaltatore medesimo, in ordine all’esecuzione dell’appalto oggetto del presente Contratto.

Dovrà altresì essere nominato il Responsabile Unico delle Attività Contrattuali - RUAC e i Referenti di Area – RA come meglio descritto all’art. 4.7 del Capitolato Tecnico

### **TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente Capitolato speciale di gara.

A tal riguardo, si rinvia all’Allegato 6 del Disicplinare di gara “informativa trattamento dei dati personali e particolari”.

### **PATTO DI INTEGRITA’**

L’ASST e la società aggiudicataria sono tenuti ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

La società aggiudicataria s’impegna, altresì, a rispettare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutte le obbligazioni contenute nel “Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali”, approvato con D.G.R. n. X/1751 del 17 giugno 2019, allegato 5 al Disciplinare di gara.

### VICENDE SOGGETTIVE DELL’ESECUTORE DEL CONTRATTO

Eventuali modifiche dell’assetto societario (cessione di Azienda, trasformazione, fusione, scissione) e/o della ragione sociale del Concessionario dovranno essere comunicate per iscritto in conformità alla disposizioni di cui all’art. 106 del D.Lgs. n.50/16. La prosecuzione del rapporto contrattuale rimane, comunque, subordinata al consenso della Azienda, la quale si riserva di verificare che le variazioni in parola non pregiudichino la regolare esecuzione del contratto, non comportino modifiche di alcun genere nell’esecuzione delle prestazioni in offerta e non alterino le garanzie previste per la stessa nel caso di eventuale inadempimento del concessionario.

Il consenso sarà espresso entro i successivi 60 gg, trascorsi i quali, in mancanza di segnalazione scritta, si considererà manifestato tacitamente.

### **STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI**

A seguito del provvedimento di aggiudicazione, e prima della stipula di ogni contratto, l’affidatario dovrà presentare entro 10 giorni dalla data di ricezione della lettera di aggiudicazione:

- deposito cauzionale con le modalità di cui all’art. 9 del Capitolato Speciale;

- polizza di Responsabilità Civile con le modalità di cui all’art. 10 del Capitolato Speciale.

Ogni spesa riguardante il contratto, tassa di registro, bolli, quietanze, così come ogni altra tassa ed imposta cui potesse dare titolo il contratto, sono a carico dell’aggiudicatario, fatta eccezione per l’Iva che è a carico dell’Azienda secondo le aliquote stabilite dalla Legge

### **FORO COMPETENTE**

Per ogni controversia derivante dal rapporto del servizio, le parti espressamente concordano di eleggere quale Foro esclusivo e non concorrente con quelli ordinari previsti dalla legge, il Foro di Monza e di escludere, pertanto, l’eventuale giudizio al foro normativamente disciplinato dal c.p.c.

Allegato 1) Documento Unico di Vautazione dei rischi (DUVRI)